

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, UMIDI SALA, ROMANI, DI PIETRO, AULETA,
BRUZZANI, NOVELLI, PASCOLAT, PELLICANI, POLIDORI,
SERRA, SOLAROLI**

Presentata il 10 febbraio 1989

**Norme di deontologia dei dipendenti degli organismi di controllo
sul mercato finanziario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « deontologia » è (per lo Zingarelli) la « trattazione dei doveri inerenti a particolari categorie di persone ».

Essa dovrebbe scaturire spontaneamente dalle coscienze degli interessati, ma se ciò non avviene o non sempre avviene, e l'inosservanza dei doveri comporta nocimento al sistema delle relazioni economiche, è dovere del legislatore di intervenire con il rigore delle sanzioni giuridiche.

L'esperienza sta a dimostrare che è questo il caso che si sta verificando fra i dipendenti, di ogni grado, degli ormai numerosi organismi di controllo sul mercato finanziario.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha lamentato che la Banca d'Italia non dispone di poteri cogenti atti ad impedire l'instaurazione dei rapporti di lavoro fra i suoi ex-dipendenti e le aziende sottoposte alla vigilanza.

La presente proposta ha lo scopo di ovviare, non solo per la Banca d'Italia, ma anche per gli altri enti di controllo, a tale lamentata carenza normativa, finalità che diviene tanto più rilevante ed urgente quanto più il Parlamento persegue il giusto scopo di accentuare i poteri di controllo sul mercato creditizio finanziario.

Le norme che si propongono trovano del resto riscontro in alcune disposizioni vigenti in ordinamenti stranieri. A tal

proposito è opportuno ricordare in particolare gli esempi francese e statunitense.

In Francia l'articolo 175-1 del codice penale, introdotto dalle leggi n. 60-1384 del 2 dicembre 1960, articolo 111, e n. 67-467 del 17 giugno 1967, individua la fattispecie di « presa o ricevimento di partecipazione, a titolo di lavoro, di consulenza o di partecipazione al capitale (salvo per devoluzione ereditaria) », da parte dei dipendenti pubblici di ogni tipo (*fonctionnaires*, regolati dallo statuto della funzione pubblica, e *agents*, regolati da un rapporto contrattuale) nonché da parte dei soggetti preposti ad una amministrazione pubblica, i quali siano stati incaricati della sorveglianza o del controllo di un'impresa privata, della trattazione di affari a nome dello Stato, con un'impresa privata, o dell'espressione di un parere su tali affari.

Per tale fattispecie è previsto un divieto assoluto per un periodo di cinque anni dal momento della cessazione della funzione, e il divieto è sanzionato da una pena detentiva da sei mesi a due anni (la stessa comminata in caso di interesse privato in atti d'ufficio) e da una pena pecuniaria da 300 a 8.000 franchi.

Le imprese alle quali si estende il divieto non sono soltanto quelle direttamente coinvolte, ma altresì tutte quelle che ne possiedono una quota non inferiore al 30 per cento del capitale o che abbiano concluso con esse un contratto comportante un'esclusività di diritto o di fatto.

Negli Stati Uniti, la sezione 207 del titolo 18 dell'*United States Code* prevede le ipotesi di incompatibilità per funzionari e dipendenti pubblici cessati dal loro incarico, nonché per le controparti di funzionari e dipendenti pubblici in carica.

La norma commina una sanzione detentiva fino ad un massimo di due anni, e in alternativa o in aggiunta, una sanzione pecuniaria fino a 10.000 dollari per i pubblici dipendenti cessati dalla loro funzione e, rispettivamente fino ad un anno e fino a 5.000 dollari, per le controparti.

La norma è stata attuata dalle *Regulations concerning post employment conflict*

of interest, che concorrono a definire i confini della fattispecie. Il divieto riguarda coloro che, essendo stati in precedenza pubblici impiegati anche come personale manageriale o tecnico, ed avendo a tale titolo avuto parte in una particolare questione coinvolgente un interesse della Confederazione, « cambiano lato » e assumono la rappresentanza degli interessi di un altro soggetto rispetto alla medesima questione, ovvero più in generale, tentano di influenzare l'amministrazione federale rispetto alla suddetta questione.

Confidiamo che la sollecitata approvazione del presente provvedimento contribuirà alla trasparenza del sistema degli intermediari creditizi e finanziari del nostro paese.

L'articolo 1 identifica i destinatari del divieto di prestare, per due anni, collaborazione a qualsiasi titolo a favore dei soggetti e dei gruppi nei confronti dei quali sia stata svolta attività istituzionale di ispezione nel precedente quinquennio: essi sono i dipendenti di qualsiasi grado di Banca d'Italia, Consob, Isvap, Cambital e della divisione società fiduciarie e di revisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 2 prevede un sistema di sanzioni, che ha come elemento centrale la nullità del contratto formale o del rapporto informale d'opera.

Ciò comporta la ripetizione dei compensi a qualsiasi titolo erogati, i quali (lettera c) andranno automaticamente ad aggiungersi alla pena pecuniaria da 2 a 50 milioni di lire stabilita a carico del soggetto beneficiario della prestazione d'opera.

Tale sistema vuole, dunque, dissuadere comunque le società e gli enti dal prospettare compensi molto cospicui, e dall'altro lato intende porre gli ex-vigilanti di fronte al rischio di trovarsi ad avere lavorato senza contropartita.

Anche per questi ultimi è peraltro prevista la sanzione della temporanea sospensione dall'esercizio delle professioni e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai dipendenti della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dell'Ufficio italiano dei cambi è fatto divieto, per la durata di due anni dalla data della cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro con gli organismi predetti, di fornire direttamente o indirettamente prestazioni d'opera subordinata od autonoma a favore delle società od enti nei confronti dei quali hanno svolto attività di ispezione nel quinquennio antecedente la predetta data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adibiti alla vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

3. Il divieto si estende ai rapporti d'opera a favore delle società ed enti di qualsiasi natura, che sono legati alle società od enti di cui ai commi 1 e 2 dai vincoli a norma dell'articolo 2359 del codice civile ovvero hanno il medesimo azionista di controllo.

ART. 2.

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comporta:

a) la nullità del contratto d'opera subordinata od autonoma;

b) la ripetizione delle somme eventualmente erogate a qualsiasi titolo a fronte del rapporto d'opera;

c) a carico della società od ente beneficiario della prestazione d'opera, la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni, oltre ad una somma pari a quanto indicato alla lettera *b)*;

d) a carico del prestatore d'opera, la sospensione dall'esercizio della professione e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata da tre mesi ad un anno.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.